

GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE

DECRETO RETTORALE N. 17/2016

IL RETTORE

VISTO lo Statuto del GSSI;

VISTA la Legge n. 240/2010, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTA la Legge n. 230/2005, recante "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari", in particolare l'art. 9;

VISTA la delibera del Senato Accademico Provvisorio del GSSI del 15/09/2016;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione Provvisorio del GSSI del 28/10/2016;

DECRETA

Art. 1 – Viene emanato il "Regolamento per il reclutamento dei professori di I e II fascia ai sensi della Legge n. 240/2010 e per le chiamate dirette e di chiara fama ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005" nel testo allegato al presente decreto;

Art. 2 – Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo online del GSSI.

L'Aquila, 10 novembre 2016.

Il Rettore
Prof. Eugenio Coccia

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 240/2010 E PER LE CHIAMATE DIRETTE E DI CHIARA FAMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 230/2005

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione dei professori di I e di II fascia del Gran Sasso Science Institute (nel seguito "GSSI"), ai sensi della Legge n. 240/2010 e dell'art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005.

Articolo 2

Programmazione del fabbisogno di professori di prima e di seconda fascia

1. Le proposte di reclutamento dei professori di cui al presente regolamento, formulate dal Senato Accademico sulla base delle disponibilità di bilancio e della programmazione triennale del GSSI, vengono approvate dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 8, comma 2, lettere a), f) e g) dello Statuto.

2. Nell'ambito della programmazione triennale, almeno un quinto delle risorse disponibili, come previsto dall'art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, è vincolato alla chiamata di coloro che nel corso dell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi di perfezionamento o di dottorato presso il GSSI.

3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore.

Articolo 3

Richieste di copertura dei posti

1. Il Senato Accademico, sulla base della programmazione delle risorse deliberata dal Consiglio di Amministrazione, propone allo stesso Consiglio di Amministrazione la

copertura di posti di professore di I o di II fascia, specificandone la disciplina di insegnamento.

2. La delibera del Senato Accademico indica per ciascun posto:

- a) la fascia per la quale viene richiesto;
- b) l'Area Scientifica di afferenza, il settore concorsuale e uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
- d) eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010;
- e) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare in conformità a quanto prescritto dal D.M. 7 giugno 2012 n. 76;
- f) l'eventuale indicazione delle competenze linguistiche richieste al candidato in relazione alle esigenze didattiche previste;
- g) nel caso di copertura ai sensi del successivo comma 3, lettera b), del presente articolo, gli standard qualitativi di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 344.

3. Il Senato Accademico propone inoltre una modalità di copertura tra le seguenti:

- a) chiamata all'esito di procedura selettiva aperta a studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o dell'idoneità, a professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente, a studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quello oggetto del bando, ai sensi dell'art.18, comma 1, della Legge n. 240/2010;
- b) chiamata all'esito di procedura valutativa riservata ai titolari di contratto di cui all'art.24, comma 3, lett. b), della Legge n. 240/2010, in servizio presso il GSSI, che si trovi nel terzo anno del contratto stesso e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010;
- c) chiamata diretta o chiamata per chiara fama secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005.

4. Il Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) approva le richieste di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) delibera la copertura economica dei posti messi a concorso.

TITOLO II

CHIAMATA DI PROFESSORI DI I E II FASCIA ALL'ESITO DI PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Articolo 4

(Procedura selettiva)

1. Il Rettore avvia la procedura selettiva con l'emanazione di un bando pubblicato sul sito web del GSSI, su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il bando deve indicare:
 - a) il numero dei posti da coprire;
 - b) la fascia per la quale viene bandito ogni singolo posto;
 - c) l'Area Scientifica di afferenza, il settore concorsuale e uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - d) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, i diritti e i doveri, il trattamento economico e previdenziale;
 - e) i requisiti relativi alla modalità di copertura prescelta;
 - f) il termine e le modalità di presentazione, per quanto possibile telematica, delle domande di partecipazione. Il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 - g) eventuali ulteriori elementi di valutazione della qualificazione didattica e scientifica;
 - h) l'indicazione dell'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato potrà presentare;
 - i) l'indicazione dell'eventuali competenze linguistiche necessarie in relazione alle esigenze didattiche previste.
3. È facoltà del GSSI pubblicare un estratto in lingua inglese del bando allo scopo di garantirne la massima diffusione in ambito internazionale.
4. È facoltà del GSSI predisporre un sistema on-line per la presentazione delle candidature per la partecipazione alla procedura selettiva.

Articolo 5

Commissione di valutazione

1. Il Rettore, su proposta del Consiglio di Istituto, nomina per ciascuna procedura selettiva una commissione di valutazione. La commissione è composta da tre membri, di cui almeno uno scelto tra i professori ordinari degli atenei italiani appartenenti al settore concorsuale e, se indicato dal bando, al settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione, almeno uno tra studiosi di riconosciuto prestigio internazionale, attivi nell'ambito scientifico per il quale il posto è bandito, operanti all'estero presso atenei e istituzioni di ricerca di paesi OCSE. Almeno un terzo dei componenti della commissione non deve appartenere ai ruoli del GSSI. La composizione della commissione si attiene di norma a quanto previsto in materia di rappresentanza di genere dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251.
2. Il decreto rettorale di nomina individua il presidente e il segretario verbalizzante.
3. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
4. La commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, nel rispetto dei regolamenti interni del GSSI. L'utilizzo dello strumento telematico dovrà essere autorizzato dal Rettore con decreto.
5. Non possono essere nominati coloro che abbiano fatto parte di commissioni per il conseguimento dell'abilitazione nazionale che hanno esaminato candidati alla selezione oggetto del bando.
6. Per la nomina della commissione si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
7. Il decreto di nomina è pubblicato sul sito web del GSSI.
8. Dalla data di pubblicazione decorrono 15 giorni per la presentazione al Rettore da parte dei candidati di eventuali istanze di riconsiliazione.
9. Non sono previsti compensi per i componenti interni della commissione. Sono a carico del GSSI, i rimborsi spese legati a viaggio, vitto e alloggio dei commissari nell'espletamento delle loro funzioni.

Articolo 6

Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle procedure di selezione possono essere ammessi:

- a) studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, per la fascia e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- c) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado compreso ovvero un rapporto di coniugio con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione ovvero con un professore di ruolo del GSSI appartenente all'Area Scientifica di afferenza, di cui all'art. 2, comma 1, dello Statuto del GSSI.

Articolo 7

Modalità di svolgimento delle selezioni

A. Valutazione dell'attività di ricerca scientifica.

1. La commissione valuta le pubblicazioni scientifiche e il curriculum dell'attività scientifica e didattica presentati dai candidati sulla base dei seguenti criteri, tenuto conto del profilo richiesto:

- a) organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a progetti e gruppi di ricerca nazionali e internazionali, con particolare attenzione alla capacità di attrazione di finanziamenti per la ricerca dimostrata attraverso la partecipazione con successo a bandi competitivi in qualità di coordinatore locale, nazionale o internazionale;
- b) direzione di istituti culturali e di ricerca internazionalmente accreditati;
- c) direzione o partecipazione a comitati di redazione di riviste scientifiche internazionalmente accreditate;

- d) attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri sulla base di rapporti contrattuali o comunque formalizzati;
- e) conseguimento della titolarità di brevetti;
- f) partecipazione come relatore invitato e organizzazione di congressi e convegni di carattere internazionale;
- g) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

B. Valutazione delle pubblicazioni scientifiche.

La commissione valuta esclusivamente le pubblicazioni presentate ai fini della selezione secondo quanto previsto nel bando di indizione della procedura. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
- b) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
- c) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
- d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- e) produzione scientifica elaborata dal candidato successivamente alla data di scadenza del bando in base al quale ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, allo scopo di verificare la continuità della produzione scientifica
- f) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, la valutazione potrà avvalersi anche di indicatori bibliometrici riconosciuti.

C. Congruità scientifica del candidato con il profilo richiesto dal bando.

1. Sarà oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico del candidato, come emerge dalle pubblicazioni presentate per la selezione, con le esigenze di ricerca del GSSI, sulla base di quanto indicato nel bando.

D. Valutazione dell'attività didattica.

1. Saranno valutate, in particolare:

- a) l'attività didattica svolta, con riguardo anche alle esperienze di insegnamento e di coordinamento di programmi formativi presso atenei e istituti di ricerca di alta qualificazione, con particolare attenzione alle esperienze svolte all'estero o in contesti internazionali;

- b) l'attività quale relatore o tutor per tesi dottorali o di laurea, in Italia e all'estero.
2. Gli atti della commissione devono riportare analiticamente i giudizi collegiali su tutti i criteri previsti nei precedenti punti A, B, C, D. Al termine della valutazione comparativa, la commissione redige una motivata relazione sulle domande pervenute e individua il candidato più meritevole ai fini della chiamata. Nel caso di giudizio non unanime, la relazione deve riportare esplicitamente il giudizio individuale dei singoli commissari sul candidato individuato ai fini della chiamata.

Articolo 8

Atti della commissione

1. La commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina, salva diversa specificazione nello stesso. Il termine può essere prorogato dal Rettore per un massimo di sessanta giorni per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
2. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, con allegati i giudizi collegiali, e da una relazione finale riassuntiva redatta collegialmente. Gli atti sono trasmessi al responsabile del procedimento, per la verifica e l'approvazione, che avviene con decreto del Rettore.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia gli atti alla commissione con provvedimento motivato, assegnando un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
4. Dopo l'approvazione, gli atti vengono inviati al Consiglio di Istituto per la deliberazione sulla proposta di chiamata, di cui al successivo art. 9.
5. La relazione finale riassuntiva della procedura è pubblicata sul sito web del GSSI.

Articolo 9

Chiamata

1. La proposta di chiamata è deliberata dal Consiglio di Istituto con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Per le proposte riguardanti la prima fascia, la

seduta è ristretta ai soli componenti della medesima fascia, per le proposte riguardanti la seconda fascia la seduta è ristretta ai soli componenti di prima e seconda fascia.

2. La proposta deliberata dal Consiglio di Istituto è sottoposta al Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.

Articolo 10

Nomina in ruolo

1. La nomina è disposta dal Rettore del GSSI con apposito decreto e ha effetto dalla data stabilita dal Consiglio di Amministrazione, comunque non oltre tre mesi dalla data di approvazione degli atti.

TITOLO III

CHIAMATE NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 5 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Articolo 11

Attivazione delle procedure e personale interessato

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, sulla base della programmazione di cui all'art. 2 del presente regolamento e con le modalità e i limiti di cui all'art. 3, il Senato Accademico propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure volte alla chiamata nel ruolo di professore associato del personale titolare di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovi nel terzo anno del contratto stesso e che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della medesima legge.

Articolo 12

Inquadramento in ruolo ed economico

1. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.

Articolo 13

Commissione di valutazione

1. La procedura valutativa del personale titolare di contratto di cui all'art.11, comma 1, del presente regolamento è effettuata da una commissione di tre professori di prima fascia, di cui almeno uno esterno al GSSI, appartenenti allo stesso settore concorsuale o settore scientifico-disciplinare, nominata dal Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Istituto.

Articolo 14

Valutazione dei candidati

1. La valutazione dei candidati è effettuata dalla commissione secondo i criteri fissati dal D.M. 4 agosto 2011 n. 344.
2. Al termine della valutazione, la commissione redige una motivata relazione sui candidati esaminati, così da offrire al Consiglio di Istituto ogni elemento conoscitivo utile per la proposta di chiamata.

Articolo 15

Atti della commissione

1. Si applica quanto disposto dall'art. 8 del presente regolamento.

Articolo 16

Chiamata

1. Si applica quanto disposto dall'art. 9 del presente regolamento.

Articolo 17

Nomina in ruolo

1. La nomina in ruolo è disposta dal Rettore con decreto e ha effetto immediato.

TITOLO IV

CHIAMATA DIRETTA O PER CHIARA FAMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 9, DELLA LEGGE
4 NOVEMBRE 2005, N. 230

Articolo 18

Chiamata diretta o per chiara fama

1. La copertura dei posti di professore di I e II fascia mediante chiamata diretta può riguardare:

a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente presso istituzioni universitarie o di ricerca estere;

b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e abbiano conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;

c) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con D.M. 1 luglio 2011.

2. La proposta di copertura per chiamata diretta è formulata dal Senato Accademico ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del presente regolamento, a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per le chiamate dei professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per le chiamate dei professori di II fascia. Il Senato Accademico può altresì proporre al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

3. Le chiamate dirette e le richieste di copertura di posti di professori ordinari mediante chiamata per chiara fama sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ove previsto.

4. Acquisite le deliberazioni ministeriali in materia, ove ne ricorrano le condizioni, il Rettore del GSSI con proprio decreto dispone:

a) per la chiamata diretta, la nomina a professore di I o II fascia, determinando la relativa classe di stipendio sulla base del percorso professionale, accademico, scientifico e dell'eventuale anzianità di servizio;

b) per la chiamata per chiara fama, la nomina a professore ordinario e l'attribuzione della relativa classe di stipendio sulla base del prestigio scientifico internazionale, della posizione, dei meriti accademici, dell'eventuale anzianità di servizio e ogni altro utile elemento di valutazione.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 20 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sull'Albo on-line del GSSI.